

Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com - Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle deliberazioni 848/2017/R/com, 89/2018/R/com, 491/2020/R/eel, 566/2021/R/eel, 208/2022/R/eel, 100/2023/R/com, 593/2023/R/gas, 395/2024/R/com, 399/2025/R/com, 386/2025/R/com e 255/2026/R/com

Versione valida dall'1 novembre 2026

Disciplina delle offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIV per il settore dell'energia elettrica e di cui al TIVG per il settore del gas naturale, integrate dalle seguenti definizioni:

- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- **cliente multisito** è il cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura riguardante la consegna dell'energia elettrica/gas naturale in più punti di prelievo/di riconsegna;
- **contratto di fornitura** è il contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale tra un venditore ed un cliente finale;
- **data di attivazione della fornitura** è la data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, è in carico al venditore o a partire dalla quale la fornitura di gas naturale, in virtù dell'accesso consentito dall'impresa di distribuzione, è in carico al venditore;
- **GME** è la società Gestore dei mercati energetici S.p.a.;
- **fasce orarie** sono le fasce orarie di cui alla Tabella 6 del TIV;
- **offerte PLACET** sono le offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dal presente provvedimento;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- **Terna** è la società Terna S.p.a. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

- **venditore** è la controparte commerciale del cliente finale, ossia il soggetto parte venditrice di un contratto di fornitura con il cliente finale accreditato al SII ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 166/2013/R/eel.

- **deliberazione 166/2013/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione 501/2014/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione 584/2015/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2015, 584/2015/R/com;
- **deliberazione 555/2017/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- **Codice del consumo** è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato;
- **Codice di condotta commerciale** è l'Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com;
- **RTDG** è il vigente Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas;
- **TIDE** è il vigente Testo integrato del dispacciamento elettrico;
- **TIF** è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;
- **TIME** è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione dell'attività di misura elettrica;
- **TIMOE** è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione della morosità elettrica;
- **TIMG** è il vigente Testo integrato morosità gas;
- **TIPPI** è il vigente Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico;
- **TIQV** è il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

- **TIS** è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- **TIT** è il vigente Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica;
- **TIV** è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza;
- **TIVG** è il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento reca la disciplina delle offerte PLACET.
- 2.2 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai clienti finali di cui a:
 - a. l’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c) del TIV;
 - b. l’articolo 2, comma 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc.
- 2.3 Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano:
 - a. ai clienti multisito, qualora almeno un punto non ricada nell’ambito di applicazione di cui al comma 2.2;
 - b. ai clienti di cui al comma 2.2, qualora titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.
 - c.

Articolo 3

Obblighi dei venditori

- 3.1 Ciascun venditore di energia elettrica e di gas naturale ha l’obbligo di offrire ai clienti individuati ai sensi dell’Articolo 2, in tutte le aree territoriali in cui opera con riferimento ai predetti clienti, in aggiunta alle proprie offerte commerciali, le offerte definite ai sensi del presente provvedimento.

La denominazione di tali offerte deve contenere obbligatoriamente, nell’ordine:

- il nome del venditore;
- la tipologia di prezzo individuata con la seguente formulazione: PLACET Fissa ovvero PLACET Variabile;

- l'oggetto della fornitura;
- la tipologia di cliente.

Sono vietate offerte di mercato libero che presentino un nome o una denominazione che possano richiamare le offerte PLACET.

- 3.2 Le offerte PLACET sono offerte di mercato libero e sono formulate distintamente con riferimento al settore dell'energia elettrica e al settore del gas naturale. Le offerte PLACET non possono riguardare congiuntamente i due settori.
- 3.3 Le offerte PLACET comprendono la sola fornitura di energia elettrica o, in alternativa, di gas naturale. È vietato includere nelle offerte PLACET la fornitura di servizi o di prodotti aggiuntivi. È altresì vietata l'introduzione, nei singoli contratti, anche mediante la sottoscrizione di documenti separati, di clausole non contemplate tra le condizioni generali di fornitura.
- 3.4 Il venditore adempie all'obbligo di offerta di cui al comma 3.1 utilizzando i medesimi canali fisici e/o virtuali utilizzati per la promozione e la sottoscrizione delle altre offerte dal medesimo presentate ai clienti individuati all'Articolo 2, nonché le medesime modalità di gestione del contratto. I venditori le cui modalità di acquisizione e contrattualizzazione dei clienti prevedano esclusivamente *online* la sottoscrizione dei propri contratti di fornitura e la loro gestione, adempiono all'obbligo di offerta di cui al comma 3.1 inserendo le offerte PLACET tra le proprie offerte *online*, garantendone la medesima visibilità ed utilizzando le stesse modalità di gestione rispetto a queste ultime.
- 3.5 Le offerte PLACET sono redatte in ottemperanza alle previsioni legislative in tema di protezione dei dati personali e in materia fiscale, nonché, ove applicabile, del Codice del consumo. Alle offerte PLACET si applica altresì quanto previsto per i clienti che si trovano in situazioni di disagio economico e/o fisico e, per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente provvedimento, trova applicazione la regolazione dell'Autorità per i venditori del mercato libero.
- 3.6 Fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Codice di condotta commerciale, ai fini di quanto previsto al comma 3.1, i venditori sono tenuti a:
 - a. inserire le offerte PLACET nel proprio sito *internet* nella medesima sezione e con le stesse modalità utilizzate per le altre offerte di mercato libero disponibili, garantendone la medesima visibilità rispetto a queste ultime, e rendendo disponibile la documentazione contrattuale dell'offerta PLACET così come definita all'Articolo 4;
 - b. informare il cliente finale, durante la fase precontrattuale, che tra le proprie offerte commerciali sono comprese una offerta PLACET a prezzo fisso e una offerta PLACET a prezzo variabile, indicando che si tratta di offerte di mercato libero che prevedono condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita dall'Autorità;

- c. fornire in modo trasparente, completo e non discriminatorio, le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali, ivi incluse le offerte PLACET, e ad adottare ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte.
- 3.7 Gli obblighi di cui al presente provvedimento riguardano unicamente i venditori nell'ambito della loro attività nel mercato libero. Le offerte PLACET non possono essere offerte dagli esercenti il servizio di maggior tutela dell'energia elettrica nell'ambito dell'erogazione di tale servizio.

Articolo 4

Documentazione delle offerte PLACET

- 4.1 La documentazione delle offerte PLACET predisposta dal venditore deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a. modulistica per la conclusione dell'offerta PLACET;
 - b. modulistica recante le condizioni generali di fornitura, definite ai sensi della successiva Sezione 1;
 - c. modulistica recante le condizioni economiche, formulate ai sensi della successiva Sezione 2;
 - d. scheda sintetica di cui all'Allegato 1 del Codice di condotta commerciale recante le informazioni preliminari alla conclusione del contratto di cui all'Articolo 9, comma 9.1 del Codice di condotta commerciale;
 - e. scheda di confrontabilità (ove prevista), di cui all'Allegato 1 al Codice di condotta commerciale vigente al 31 dicembre 2023;
 - f. modulo per la presentazione dei reclami, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.2 del TIQV;
 - g. *soppresso*;
 - h. ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente.
- 4.2 La documentazione di cui al comma 4.1 deve essere fornita al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.
- 4.3 Con il consenso del cliente, il venditore può decidere di rendere disponibile la documentazione di cui al comma 4.1, lettere da **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** a h, fermo restando la previsione di cui all'articolo 50 del Codice del consumo per i contratti conclusi con tecniche a distanza e fuori dai locali commerciali, esclusivamente sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla *home page*, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici. Il

cliente finale ha sempre la facoltà di richiederne gratuitamente la ricezione da parte del venditore, con le modalità indicate nel contratto.

- 4.4 La documentazione di cui al comma 4.1 deve in ogni momento, essere integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
- 4.5 La documentazione di cui comma 4.1 è redatta utilizzando un carattere di stampa leggibile e un linguaggio chiaro e comprensibile per il cliente finale.

Articolo 5

Conclusione del contratto di fornitura

- 5.1 In caso di contratto concluso per accettazione da parte del cliente finale della proposta formulata dal venditore, quest'ultimo ha la facoltà di condizionare sospensivamente l'esecuzione del contratto all'esito positivo di una verifica relativa al cliente accettante, basata su parametri obiettivi esplicitamente indicati dal venditore nel modulo di proposta e/o nelle condizioni generali di fornitura. Il venditore comunica al cliente finale l'avvenuta conclusione del contratto o il proprio rifiuto a contrarre secondo modalità e tempistiche dal medesimo definite e indicate nelle informazioni preliminari alla conclusione del contratto.
- 5.2 In caso di contratto concluso per accettazione da parte del venditore della proposta formulata dal cliente finale, il venditore comunica per iscritto al cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta secondo le modalità e tempistiche dal medesimo definite e indicate nelle informazioni preliminari alla conclusione del contratto.
- 5.3 Il venditore che si avvalga della facoltà di revoca dello *switching* prevista dal TIMOE e dal TIMG è tenuto a comunicare per iscritto al cliente, secondo modalità e tempistiche dal medesimo definite e indicate nelle informazioni preliminari alla conclusione del contratto, che il medesimo contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. In assenza di tale comunicazione e superato il predetto termine, il contratto avrà comunque efficacia.

SEZIONE 1

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DELLE OFFERTE PLACET

Articolo 6

Disposizioni generali

- 6.1 L'Autorità pubblica sul proprio sito internet il modulo di cui al punto 3, lettera a. della deliberazione 555/2017/R/com, contenente le condizioni generali di fornitura di cui al comma 4.1, lettera b., che costituisce il riferimento unico per la predisposizione delle condizioni generali di fornitura da parte dei venditori.
- 6.2 Il venditore ha la facoltà di adottare il modulo di cui al comma 6.1, e qualora non si avvalga di tale facoltà, ha l'obbligo di redigere condizioni generali di fornitura delle offerte PLACET conformi al presente provvedimento, al modulo di cui al comma 6.1 e alle altre normative vigenti, comprese quelle in materia fiscale e di protezione dei dati personali.

Articolo 7

Attivazione della fornitura e durata del contratto

- 7.1 Il contratto di fornitura ha durata indeterminata, fatta salva la facoltà di recesso del cliente e del venditore ai sensi della regolazione vigente in materia.
- 7.2 Le condizioni economiche sono rinnovate ogni 12 mesi, in accordo a quanto previsto all'Articolo 14.
- 7.3 L'attivazione della fornitura, nei casi di cambio venditore, e salvo diversa esplicita richiesta del cliente finale, ha luogo alla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto.

Articolo 8

Contributi fissi

- 8.1 Sia in relazione alle offerte PLACET del settore elettrico che a quelle del settore del gas naturale, il venditore applica, esclusivamente nei casi di richiesta di prestazione relativa a voltura, un contributo in quota fissa pari a quanto previsto al comma 11.1 del TIV.

Articolo 9

Garanzie

- 9.1 Il cliente finale è tenuto a versare al venditore una garanzia nella forma di deposito cauzionale e non possono essere richieste forme di garanzia aggiuntive.
- 9.2 In deroga al comma 9.1, per i soli clienti domestici dell'energia elettrica e del gas naturale, la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale di cui al comma 9.1.
- 9.3 L'importo del deposito cauzionale di cui al comma 9.1 è addebitato al cliente nella prima fattura utile e:
- a) per la fornitura di energia elettrica è:
 - i) pari a 11,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV;
 - ii) pari a 15,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV, con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
 - iii) non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione, per tutti gli altri punti di prelievo;
 - b) per la fornitura di gas naturale è pari a quanto previsto dalle tabelle 4 e 5 del TIVG.
- Gli importi del deposito cauzionale sono raddoppiati qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 12.5 del TIV o 12.3 del TIVG. Nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 9.1, il venditore può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE e del Titolo II del TIMG. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettera c) del TIMOE e 5.2, lettera c) TIMG.
- 9.4 Qualora nel corso dell'erogazione del servizio, il deposito cauzionale sia imputato dal venditore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.
- 9.5 Il deposito cauzionale è restituito al cliente maggiorato in base al tasso di interesse legale e ai fini della sua restituzione al cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

Articolo 10

Fatturazione

- 10.1 In tema di fatturazione, non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3.2 del TIF. Le offerte PLACET costituiscono adempimento all'obbligo di cui al comma 3.4 del TIF.
- 10.2 Le fatture sono emesse in formato elettronico e rese disponibili al cliente tramite posta elettronica, o attraverso altro sistema di informazione al cliente finale messo a disposizione dal venditore e comunicato al cliente al momento della conclusione.
- 10.3 Il cliente può richiedere di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di inizio fornitura. Al cliente che formuli tale richiesta non può essere applicato alcun corrispettivo aggiuntivo.
- 10.4 In parziale deroga al comma 10.3, i venditori, le cui modalità di acquisizione e contrattualizzazione dei clienti prevedano la sottoscrizione esclusivamente *online* di tutti i propri contratti di fornitura e la loro gestione, possono prevedere la possibilità o meno per il cliente di richiedere, anche in un momento successivo alla data di attivazione della fornitura, la fattura in formato cartaceo, ferma restando la gratuità di tale formato. Nelle condizioni generali di fornitura i venditori indicano la possibilità o meno del cliente di effettuare detta richiesta.
- 10.5 In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi.
- 10.6 Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a venti (20) giorni dalla data di emissione della fattura.
- 10.7 In fattura devono essere indicate le modalità di pagamento rese disponibili al cliente, di cui una gratuita, e in nessun caso le modalità di pagamento sono tali da prevedere un addebito in fattura di alcun onere o corrispettivo a favore del venditore.
- 10.8 Il venditore può riservarsi la facoltà di non richiedere il pagamento della fattura per importi complessivamente inferiori ad un livello dal medesimo definito e indicato nelle condizioni generali di fornitura, rinviandone l'addebito alla fattura successiva.

Articolo 11

Rateizzazione

- 11.1 Il venditore è tenuto a offrire la rateizzazione delle somme dovute per la fornitura di energia elettrica delle offerte PLACET e per fornitura di gas naturale delle offerte PLACET ai clienti titolari di *bonus* sociale, nel rispetto delle disposizioni

della deliberazione 584/2015/R/com. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

11.2 Il venditore è tenuto a informare il cliente finale della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:

- a. per le offerte PLACET di energia elettrica:
 - i. per i punti di prelievo relativi alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successiva lettera iii. sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli;
 - ii. per i punti di prelievo relativi alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV trattati monorari ai sensi del TIS, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successiva lettera iii. sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura di congruaggio;
 - iii. per tutti i punti di prelievo ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
 - iv. per tutti i punti di prelievo relativi alla tipologia di cui al comma 2.3, lettere a) e c) del TIV, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all'Articolo 4 del TIF;
 - v. per tutti i punti di prelievo relativi alla tipologia di cui al comma al 2.3, lettere a) e c) del TIV, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 3bis, comma 3bis.1, del TIF non già previsti dalle precedenti lettere;
- b. per le offerte PLACET di gas naturale:
 - i. per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alle successive lettere ii. e iii.) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
 - ii. per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;

- iii. per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
- iv. per i clienti di cui all'articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all'Articolo 4 del TIF;
- v. per i clienti di cui all'articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 3bis, comma 3bis.2, del TIF non già previsti dalle precedenti lettere.

11.3 Il cliente finale può richiedere la rateizzazione:

- a. solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 euro;
- b. con le modalità e le tempistiche indicate nella fattura dal venditore;
- c. entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima fattura.

11.4 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- a. nei casi di cui alla lettera a., punti i., ii. e iii. e di cui alla lettera b., punti i., ii. e iii. del comma 11.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a due;
- b. nei casi di cui alla lettera a., punto iv. e di cui alla lettera b., punto iv. del comma 11.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a due;
- c. nei casi di cui alla lettera a., punto v. e di cui alla lettera b., punto v. del comma 11.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 mesi e comunque non inferiore a due;
- d. le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione; fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi;
- e. è facoltà del venditore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente finale di cui al precedente comma 11.3 oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il venditore provvede ad allegare alla

fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;

- f. le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.
- 11.5 Il venditore può negoziare con il proprio cliente finale un diverso accordo rispetto a quanto previsto al comma 11.4. In tali casi, la volontà del cliente finale deve essere manifestata espressamente.
- 11.6 Nel caso di cambio venditore, il venditore ha facoltà di richiedere al cliente finale il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il venditore che intenda avvalersi di tale facoltà è tenuto ad informarne il cliente finale nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

Articolo 12

Interessi di mora

- 12.1 Il cliente è tenuto al pagamento delle fatture nel termine in esse indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, il venditore può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.
- 12.2 Il cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del contratto, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. Il venditore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. Non è ammessa la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

SEZIONE 2

CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 13

Disposizioni generali

- 13.1 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 8, all'Articolo 9 e al comma 13.2, non possono essere previsti corrispettivi, oneri, maggiorazioni o sconti, detrazioni deduzioni aggiuntivi, comunque denominati, rispetto a quanto individuato dalla presente Sezione 2.
- 13.2 Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo ai sensi del comma 10.3, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura. Le modalità di applicazione dello sconto sono le medesime previste dalla disciplina della Bolletta 2.0 per il servizio di maggior tutela dell'energia elettrica e per il servizio di tutela della vulnerabilità. L'importo dello sconto applicato ai clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c) del TIV e di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e b) del TIVG è pari a quello indicato nella Tabella 3 della disciplina della Bolletta 2.0; ai clienti di cui all'articolo 2.3 lettere c) e d) del TIVG con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc si applica il medesimo livello di sconto applicato ai clienti di cui all'articolo 2.3 lettera c) del TIV.
- 13.3 Nell'ambito della determinazione dei prezzi di cui ai commi 15.1, lettera c. e 18.1, lettera e., il venditore:
- a. non può effettuare discriminazioni tra clienti localizzati in zone diverse del territorio;
 - b. non può effettuare discriminazioni tra clienti oggetto di applicazione del presente provvedimento e appartenenti alla medesima tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 del TIV e di cui al comma 2.3 del TIVG;
 - c. può aggiornare il livello del prezzo oggetto dell'offerta, con una periodicità dal medesimo stabilita.
- 13.4 Il venditore offre, per ciascuna tipologia di clienti, una offerta PLACET a prezzo fisso e una offerta PLACET a prezzo variabile, di cui al Capo I e al Capo II.

Articolo 14

Rinnovo delle condizioni economiche trascorsi 12 mesi

- 14.1 Ai fini del rinnovo delle condizioni economiche trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, il venditore comunica al cliente finale le informazioni

di cui al comma 14.2, in forma scritta su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente finale in modo tale che detta comunicazione pervenga al cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche.

- 14.2 Nell'ambito della comunicazione di cui al comma 14.1, il venditore dovrà specificare al cliente che, ferma restando la facoltà di recesso del cliente, in mancanza di una sua diversa scelta, verrà rinnovata l'offerta PLACET, a prezzo fisso o a prezzo variabile, che sta per giungere a scadenza, indicando altresì il prezzo che sarà applicato al termine di 12 mesi, pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET applicabile al cliente e commercializzata dal venditore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione.
- 14.3 Nell'ambito della comunicazione di cui al comma 14.1, il venditore fornisce al cliente il riferimento per prendere visione dell'andamento storico dell'indice rappresentativo del gas naturale di cui al comma 17.1 o del prezzo dell'energia elettrica di cui al comma 20.1.
- 14.4 La comunicazione di cui al comma 14.1 contiene l'intestazione "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche dell'Offerta PLACET", che in caso di invio telematico deve coincidere con l'eventuale oggetto del messaggio di trasmissione della comunicazione e le seguenti informazioni:
- a. l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
 - b. la decorrenza della variazione proposta;
 - c. le modalità e i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell'eventuale non accettazione del rinnovo e della conseguente volontà di esercitare il recesso in coerenza con la disciplina dell'Autorità in materia;
 - d. il nuovo codice offerta risultante dalla modifica delle condizioni economiche e la stima della spesa annua, escludendo le imposte, distinta tra clienti finali domestici e non domestici, rappresentata con le modalità di cui al comma 13.8, lettera d) del Codice di condotta commerciale;
 - e. la seguente frase: "Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it".
- 14.5 Qualora il rinnovo delle condizioni economiche comporti l'aumento di corrispettivi unitari non legati all'andamento dei mercati all'ingrosso, la comunicazione di cui al comma 14.1 è integrata con l'indicazione dell'impatto di tali variazioni sulla spesa annua determinato secondo quanto previsto al comma 13.10 del Codice di condotta commerciale.
- 14.6 La comunicazione di cui al comma 14.1 ha contenuto vincolato e non potrà essere trasmessa all'interno dei documenti di fatturazione o all'interno di comunicazioni

di altra natura o congiuntamente agli stessi salvo il caso in cui il rinnovo si configuri come una riduzione dei corrispettivi previsti nel contratto in scadenza.

- 14.7 Qualora il venditore non effettui la comunicazione di cui al comma 14.1 nei tempi ivi indicati, per i 12 mesi successivi si applica il prezzo minore tra quello indicato nelle condizioni economiche in scadenza e il prezzo previsto dall'offerta PLACET applicabile al cliente e commercializzata dal venditore alla data di attivazione delle nuove condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.
- 14.8 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 14.1 e 14.6e qualora il prezzo di cui al comma 14.7 sia diverso da quello previsto dalle condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro di cui all'art. 14, comma 1 del Codice di condotta commerciale.
- 14.9 Il venditore trasmette al cliente finale, congiuntamente alla comunicazione di cui al comma 14.1, la Scheda sintetica di cui all'Allegato 1 del Codice di condotta commerciale predisposta secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2 del testo medesimo.

CAPO I GAS NATURALE

Articolo 15 *Corrispettivi applicati*

- 15.1 Il venditore applica al cliente finale:
- a. le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall'Autorità ai sensi del TIPP;
 - b. la componente $QT_{i,t}$, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall'Autorità ai sensi del TIVG;
 - c. un prezzo liberamente definito dal venditore e comprensivo dei costi non già coperti dall'applicazione dei corrispettivi di cui alle precedenti lettere a. e b..
- 15.2 Il prezzo di cui al comma 15.1, lettera c. è pari alla somma di:
- P_{FIX} che rappresenta la componente espressa in quota punto di riconsegna (€/PDR/anno);
 - P_{VOL} che rappresenta la componente espressa in quota energia (€/Smc).

Articolo 16 *Offerta PLACET a prezzo fisso*

- 16.1 Nell'offerta PLACET a prezzo fisso di gas naturale le componenti del prezzo P_{FIX} e P_{VOL} di cui al comma 15.2 risultano fissate e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.

Articolo 17 *Offerta PLACET a prezzo variabile*

- 17.1 Nell'offerta PLACET a prezzo variabile di gas naturale:
- a. la componente del prezzo P_{FIX} di cui al comma 15.2 risulta fissata e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura;

- b. la componente del prezzo P_{VOL} di cui al comma 15.2 è definita in ogni mese pari a:

$$P_{VOL} = P_ING_M + \alpha$$

dove:

- P_ING_M espresso in €/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m pari alla media mensile del prezzo PSV, determinata come segue:
 - i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi *bid* e *offer* “*Day-Ahead*”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (*European Spot Gas Markets*) all’interno della sezione “*PSV Price Assessment*”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;
 - ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi *bid* e *offer* “*Weekend*”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (*European Spot Gas Markets*) all’interno della sezione “*PSV Price Assessment*”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;
 - iii. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di *assessment* di ICIS Heren. I valori sono convertiti in €/Smc secondo un fattore di conversione pari a 3,852/3,6/100;
- α , espresso in €/Smc, è il valore del parametro liberamente definito da ciascun venditore, fissato e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale.

CAPO II

ENERGIA ELETTRICA

Articolo 18

Corrispettivi applicati

- 18.1 Il venditore applica al cliente finale:
- a. le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall'Autorità ai sensi del TIT e del TIME;
 - b. le componenti A_{SOS} , A_{RIM} , UC_3 e UC_6 così come definite ai sensi del TIPPI;
 - c. il corrispettivo di dispacciamento:
 - i. pari, per i clienti domestici, al valore, determinato e aggiornato dall'Autorità, del corrispettivo C_{DISPD} del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili di cui al TIV ;
 - ii. pari, per i clienti diversi dai clienti domestici, al corrispettivo di cui alla Sezione 4-25 "Corrispettivo di dispacciamento" del TIDE, così come applicato da Terna all'utente del dispacciamento, e al corrispettivo di capacità determinato ai sensi del comma 34.8 del TIV, tenendo conto delle perdite di rete;
 - d. il corrispettivo di cui all'Articolo 25bis del TIS ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia e il corrispettivo di cui all'Articolo 25ter del TIS ai clienti finali aventi diritto al servizio a tutele graduali, così come applicati da Terna;
 - e. un prezzo liberamente definito dal venditore e comprensivo dei costi non già coperti dall'applicazione dei corrispettivi di cui alle precedenti lettere a., b., c. e d..
- 18.2 Il prezzo di cui al comma 18.1, lettera e. è pari alla somma di:
- P_{FIX} che rappresenta la componente espressa in quota punto di prelievo (€/POD/anno), comprensiva, per i clienti finali domestici, del corrispettivo di cui all'Articolo 25 del TIS;
 - P_{VOL} che rappresenta la componente espressa in quota energia (€/kWh).
- 18.3 La componente P_{VOL} di cui al precedente comma:
- a. per i clienti titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV non trattati monorari, è differenziata nelle fasce orarie F1 e F23;

- b. per i clienti titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV non trattati monorari, è differenziata nelle fasce orarie F1, F2 e F3;
- c. per i clienti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a. e b., è indifferenziata.

Articolo 19

Offerta PLACET a prezzo fisso

- 19.1 Nell'offerta PLACET a prezzo fisso di energia elettrica le componenti di cui al comma 18.2, P_{FIX} e P_{VOL} , comprensiva delle perdite di rete, risultano fissate ed invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.

Articolo 20

Offerta PLACET a prezzo variabile

- 20.1 Nell'offerta PLACET a prezzo variabile di energia elettrica:

- a. la componente del prezzo P_{FIX} di cui al comma 18.2, risulta fissata e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura;
- b. la componente del prezzo P_{VOL} di cui al comma 18.2, è determinata al termine di ciascun mese pari a:

$$P_{VOL} = (1 + \lambda) * (P_ING_M + \alpha)$$

dove:

- λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS;
- P_ING_M è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN Index GME, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME, eventualmente differenziato per fasce ai sensi del comma 18.3, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità;
- α è il parametro, liberamente determinato dal venditore e fissato e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, espresso in €/kWh rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN Index GME.